

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

 Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

 Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costituita parte civile
 Altri elementi
Quantum
 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

 Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

 Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Nell'effettuare lavori di rifacimento dei frontalini di uno stabile, stava operando su un'impalcatura ad un'altezza di circa 4 metri, che all'improvviso era ceduta a causa di svariate e molteplici violazioni della normativa antinfortunistica, e cadeva a terra riportando gravissime lesioni dalle quali derivava il decesso.

Tipologia del luogo di avvenimento

 Privato Pubblico Cantiere Ufficio
 Fabbrica Altro

Principio di diritto

Come correttamente osservato dai giudici di merito, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in caso di lavorazioni eseguite ad altezza superiore a due metri, sul datore di lavoro incombe l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore ed idonee, come nella specie, a prevenire cadute dall'alto: dunque al lavoratore, addetto ad attività in quota, dovevano essere consegnati un ponteggio a norma, cioè stabile e munito di barriere di protezione, e le dotazioni di sicurezza individuali (casco, tavola fermapiede, cinture di sicurezza) previste dalla legislazione antinfortunistica. Non è invece contestato che al momento della caduta il lavoratore si trovasse proprio su una struttura improvvisata, ad un'altezza dal suolo di circa quattro metri, senza alcuna protezione. La responsabilità dell'evento mortale è stata quindi del tutto correttamente attribuita dalla Corte di Napoli al datore di lavoro e naturale destinatario degli obblighi nascenti dalla normativa antinfortunistica e garante della sicurezza, ed al fratello, concretamente incaricato di sovrintendere all'esecuzione dei lavori presso i vari cantieri aperti dall'impresa, senza incorrere in nessun travisamento della prova quanto alla ricostruzione dei fatti.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di €.2.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2018.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.